



ISTITUTO **MODARTECH**

FASHION & COMMUNICATION SCHOOL

|

Regolamento
della consulta degli studenti

|



REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Titolo I - Definizioni	3
Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni.	3
Titolo II - Procedure elettorali	3
Art. 1 Bando	3
Art. 2 Commissione Elettorale	3
Art. 3 La procedura elettorale	4
Art. 4 Elettorato	4
Art. 5 Candidature	4
Art. 6 Operazioni di voto	5
Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti	5
Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive	5
TITOLO III - Funzionamento	6
Art. 1 Presidente e Vicepresidente	6
Art. 2 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali	6
Art. 3 Commissioni	7
Art. 4 Convocazione e validità delle sedute	7
Art. 5 Ordine della discussione e delle votazioni	8
Art. 6 Verbali di seduta	8
Art. 7 Assemblea degli Studenti	8
Art. 1 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento	9

Titolo I - Definizioni

Art. 1 Natura, Composizione, Funzioni.

1. La Consulta degli Studenti, di seguito denominata “Consulta”, è l’organo elettivo di rappresentanza degli studenti.
2. La Consulta è composta da studenti eletti in numero di tre, come da Regolamento Accademico dell’Istituto Modartech.
3. La Consulta designa gli studenti in seno al Consiglio Accademico.
4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all’organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. La Consulta promuove l’integrazione e la comunicazione tra gli studenti, anche attraverso l’organizzazione di attività, di eventi e manifestazioni studentesche, e appronta all’occorrenza bandi e normative che ne disciplinino lo svolgimento.
6. Gli eletti nella Consulta restano in carica per una durata massima di tre anni consecutivi.
7. Ogni anno si procede all’indizione di elezioni per eventuali surroghe.

Titolo II - Procedure elettorali

Art. 1 Bando

1. Ogni tre anni il Direttore, con proprio decreto, indice le elezioni degli studenti definendo:
 - A. le date, il luogo e la fascia oraria in cui sarà allestito il seggio elettorale;
 - B. i requisiti dell’elettorato attivo e passivo;
2. Il bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web dell’Istituto e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

Art. 2 Commissione Elettorale

1. Con decreto del Direttore è istituita, almeno 3 giorni prima della data fissata per le votazioni, al fine di sovrintendere allo svolgimento delle operazioni di cui al presente regolamento, la Commissione elettorale.
2. La Commissione elettorale è costituita da 2 studenti non candidati e 1 docente e può essere coadiuvata, per i propri adempimenti materiali, da personale della segreteria. Le operazioni

della Commissione elettorale sono pubbliche. Del loro inizio e del relativo calendario è data tempestiva comunicazione. La Commissione elettorale funge anche da seggio elettorale. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.

3. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate. La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi e della segreteria didattica.

Art. 3 La procedura elettorale

1. La Commissione, si insedia presso il Seggio Elettorale e si occupa di fornire all'elettorato attivo le schede recanti il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente. Si occupa altresì di sovrintendere a tutte le operazioni di voto. Di tali operazioni redige apposito verbale, che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate..

Art. 4 Elettorato

1. L'elettorato attivo è attribuito indirettamente a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma accademico di Primo e Secondo livello che eleggono il proprio rappresentante di classe nell'Assemblea degli Studenti.
2. Non hanno diritto all'elettorato passivo gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

Art. 5 Candidature

1. Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Le candidature devono pervenire a pena di decadenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e possono essere presentate direttamente all'Istituto. La Segreteria trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
2. Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale.

Le candidature -e relativi programmi elettorali -saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

Art. 6 Operazioni di voto

1. L'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento.
2. Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze.
3. Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo.

Art. 7 Scrutinio e nomina degli eletti

1. Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro la fine dell'anno Accademico. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.
2. Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
3. A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più giovane in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.
4. La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

Art. 8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive

1. In caso un componente della Consulta:
 - a. venga meno dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento;

- b. subisca sanzione disciplinare con sentenza definitiva da parte della Commissione Disciplinare o dal Direttore;
- c. rassegni dimissioni al Presidente della Consulta in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato;
si verifica la cessazione anticipata della carica e si procede alla sua sostituzione, mediante le procedure elettorali del presente Regolamento. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, competente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezioni del nuovo.

TITOLO III - Funzionamento

Art. 1 Presidente e Vicepresidente

1. La Consulta, nella prima seduta, previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori, elegge un Presidente tra i suoi componenti. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Compito del Presidente è di convocare le sedute ordinarie e straordinarie, stabilirne l'Ordine del Giorno e di coordinare le attività della Consulta.
3. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente, che lo coadiuva nelle attività di guida della Consulta e lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 2 Procedure di designazione dei rappresentanti studenteschi negli organi collegiali

1. La Consulta, ai sensi della Statuto, è tenuta a designare quanto prima i propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali nel numero di uno in seno al Consiglio Accademico. Gli studenti dovranno essere scelti all'interno della Consulta stessa. Per il rappresentante della Consulta in seno al Consiglio Accademico la procedura di designazione è regolata nel modo seguente: dopo opportuna discussione e dopo aver accertata la disponibilità dell'interessato a ricoprire l'incarico, si procede a ufficializzare la nomina per mezzo del verbale della seduta.
2. Il rappresentante avrà la possibilità di proporre delle figure esterne con il ruolo di curare le varie attività presenti in ambito Accademico.
3. Lo studente designato è tenuto a partecipare puntualmente alle riunioni del Consiglio Accademico e a farsi portavoce delle delibere, dei pareri e degli orientamenti della Consulta. È tenuto altresì ad aggiornare regolarmente la Consulta sull'Ordine del Giorno

sull'andamento dei valori e sulle delibere degli organi medesimi.

4. In caso di decadenza dei requisiti di cui al Titolo II dell'Art. 8 del presente Regolamento o di mozione di sfiducia votata a maggioranza dai componenti elettivi della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni al Direttore dell'Accademia.

Art. 3 Commissioni

1. Per il lavoro istruttorio, di studio, e di approfondimento di singole questioni, o per l'organizzazione di eventi studenteschi, la Consulta può costituire commissioni in relazione alle problematiche da esaminare e al lavoro da svolgere e vi nomina un coordinatore.
2. Ogni Commissione stabilisce autonomamente organizzazione e procedure dei lavori. Al termine del lavoro, il risultato prodotto deve essere debitamente relazionato alla Consulta, che lo discute e lo approva.
3. La Commissione è sciolta con l'esaurirsi della funzione a cui è preposta.

Art. 4 Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è disposta dal Presidente ed è inviata per via telematica a tutti i componenti.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno sette giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno due giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti che provengano dai rappresentanti studenteschi negli organi di governo ovvero di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Il Presidente inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da uno o più componenti.
5. All'inizio della seduta il Presidente può proporre aggiunte all'Ordine del Giorno per motivi di particolare urgenza.

6. Le sedute della Consulta sono valide se e fino a che, ad esse è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Art. 5 Ordine della discussione e delle votazioni

1. Il Presidente assicura la disciplina delle sedute, l'ordine e le modalità di discussione e di votazione, decidendo in merito alle questioni di carattere procedurale.
2. Per iniziativa del Presidente, la votazione può essere nominale ovvero per scrutinio segreto.
3. La votazione è valida se ad essa prende parte la maggioranza assoluta dei componenti della Consulta.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Verbali di seduta

1. Il Segretario è individuato di volta in volta tra i presenti e designato dal Presidente.
2. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
3. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta.
4. I verbali della Consulta sono custoditi presso gli uffici amministrativi dell'Istituzione ed affissi all'Albo d'Istituto.

Art. 7 Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è può essere convocata dalla Consulta che ne stabilisce anche l'ordine del giorno.
2. La convocazione viene affissa all'Albo d'Istituto e indica l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'adunanza. I docenti sono tenuti a dare la massima pubblicità e a favorire l'afflusso degli studenti all'Assemblea.
3. Con ordinanza del Direttore sono sospese le lezioni per la durata dell'Assemblea.

4. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta che nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un segretario verbalizzante ed un moderatore.
5. All'Assemblea degli Studenti sono tenuti a partecipare tutti i rappresentanti di ogni classe dell'Istituto.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 1 Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Ai sensi dello Statuto di autonomia, il presente Regolamento, deliberato dalla Consulta e vagliato dal Consiglio Accademico, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituto Modartech.
2. Eventuali future modifiche seguiranno il medesimo iter di cui al precedente comma.